

# Agricoltura

PAGINA BIANCA

## Agricoltura

Il settore dell'“agricoltura” contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui numero 2 procedure concernono altrettante violazioni del diritto comunitario, mentre la più recente, che corrisponde al n. 2008/680, riguarda un caso di mancato recepimento nel diritto interno di direttiva comunitaria.

Tutte le procedure del settore “agricoltura” si trovano nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del trattato CE, specificamente collocate allo stadio della “messa in mora” con l'eccezione della procedura 2008/0680, che è pervenuta all'ulteriore passaggio del “parere motivato”.

Per nessuna delle procedure in questione è stato rilevato un impatto finanziario.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2008/0680	Mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente e totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana	PM	No
<b>Scheda 2</b> 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE – mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/2299	Etichettatura passata di pomodoro	MM	No

**Scheda 1 - Agricoltura**

**Procedura di infrazione n. 2008/0680** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione, con lettera n. C(2009)4746 del 25 giugno 2009, ha contestato con Parere Motivato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2007/61/CE.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 31 agosto 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Al riguardo, si rileva che le autorità italiane hanno parzialmente recepito la direttiva in oggetto, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, tramite l'art. 19 della Legge 7/7/2009 (Legge comunitaria 2008).

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2007/4535**– ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Violazione:**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si rileva in particolare che il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217, in materia di fertilizzanti, non è stato soggetto dalle autorità italiane alla notifica di cui all'art. 8 della Direttiva, in base alla quale si prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni progetto concernente una “regola tecnica”, configurata dalla direttiva stessa, principalmente, come “specificazione tecnica” o “requisito” o “regola” relativa ai servizi - ovvero come disposizione normativa che vieta la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto o di un servizio.

La Commissione osserva che il decreto legislativo in oggetto - in quanto contiene prescrizioni tecniche concernenti i concimi, costituisce una “regola tecnica”, come tale soggetta all'obbligo di notifica ancora in fase progettuale. Al contrario, le autorità italiane hanno omesso tale comunicazione, sostenendo che il decreto 2006/117, pur rappresentando una “regola tecnica”, rientra nell'ambito dell'art. 10 della Direttiva, il quale esonera dall'obbligo di notifica tutte le disposizioni che sono adottate a titolo di semplice esecuzione di preesistenti atti comunitari obbligatori. Poiché il decreto 2006/217 provvederebbe alla mera esecuzione del precedente regolamento CE 2003/2003 (atto obbligatorio) - esso rientrerebbe nell'eccezione prevista.

La Commissione, tuttavia, osserva che il decreto non ricade nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di notifica, in quanto introduce contenuti nuovi rispetto al Reg. 2003/2003 CE e pertanto non può qualificarsi mero atto di esecuzione di quello. Si invitano quindi le autorità italiane ad eseguire la comunicazione del testo del decreto sotto forma di progetto - con esclusivo riferimento ai contenuti nuovi - nonché a procedere all'abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto attinenti gli stessi contenuti, in quanto inficiate da vizio di omessa notifica.

**Stato della Procedura**

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 CTE, invitando le autorità italiane a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi dal suo ricevimento.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Agricoltura**

**Procedura di infrazione n. 2006/2299** ex art. 226 del Trattato CE  
"Etichettatura della passata di pomodoro".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

**Violazione**

Violazione degli articoli 18 paragrafo 2 e 19 della Direttiva 2000/13/CE relativa al avvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Mediante la lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE del 12/10/2006, la Commissione ha rilevato l'illegittimità della norma amministrativa nazionale, che prevede l'obbligo di indicazione del luogo di coltivazione del pomodoro fresco sull'etichettatura della passata, per impedire che il consumatore sia indotto in errore. La Commissione contesta che il decreto sia stato emanato nonostante il parere contrario di Bruxelles e, quindi, in violazione dell'articolo 19 della Direttiva, secondo cui, in caso di parere negativo da parte della Commissione, le Autorità italiane non possono emanare il Decreto prima che la Commissione abbia preso una decisione al riguardo, dopo aver acquisito il parere del Comitato permanente della catena alimentare.

La Commissione ha altresì rilevato un vizio sostanziale ritenendo che l'indicazione obbligatoria della provenienza del pomodoro non sia compatibile con l'articolo 18 della predetta Direttiva, ai sensi del quale tale indicazione può essere prevista come obbligatoria solo qualora " la omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto alimentare".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dando seguito alla Messa in mora con la nota del 2 marzo 2007, ha contestato le considerazioni svolte dalla Commissione ritenendo che l'indicazione obbligatoria garantisce che il consumatore non cada in errore sulla provenienza del pomodoro; le autorità hanno altresì sostenuto che tale obbligo è compatibile con il principio di non discriminazione, interessando sia il prodotto nazionale che quello importato, nonché con il principio di proporzionalità, l'indicazione obbligatoria non limitando lo scambio di merci.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha inviato in data 12.10.2006 una Messa in Mora ex art. 226, cui le Autorità italiane hanno replicato con apposita nota.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Ambiente

PAGINA BIANCA

## Ambiente

Il settore “ambiente” attiene, allo stato attuale, a numero 35 procedure di infrazione, tutte concernenti altrettante presunte violazioni del diritto comunitario.

Nell’ambito del presente settore si rilevano, in massima parte, le procedure di infrazione che si attestano nelle fasi più avanzate del relativo “iter”, in quanto pervenute allo stadio del contenzioso ex art. 228 TCE.

Le procedure più recenti, invece, sono ferme allo stadio ex art. 226 TCE, afferendo variamente o ai passaggi della “messa in mora”, ovvero del “parere motivato”, o del “ricorso” o, infine, della “sentenza”.

Per quanto riguarda l’impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

**Procedura di infrazione 2007/2195** – ex art. 226 del Trattato CE “Nuove discariche in Campania”. La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17). Tale provvedimento è stato peraltro ritenuto insufficiente dalle autorità europee, per cui sarà necessaria la movimentazione di ulteriori spese per far fronte ai rilievi della Commissione.

**Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex art. 228 del Trattato CE “Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC - ZPS IT91100008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”. Al riguardo sono state rilevate conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione del danno ambientale, il cui costo ricade in parte sul bilancio regionale.

**Procedura di infrazione n. 2000/5152** - ex art. 226 del Trattato CE “Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”. Come comunicato dall’Amministrazione interessata, le conseguenze finanziarie negative sono riconducibili alla realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, per i quali è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia.

**Procedura di infrazione n. 2000/4554** - ex art. 228 del Trattato CE “Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)”. In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario

negativo sul bilancio dello Stato, in caso di lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1999/4797** - ex art. 228 del Trattato CE “Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”. In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si riscontra un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, nel caso in cui le Amministrazioni interessate affrontassero i lavori di adeguamento della discarica richiesti dalla Corte di Giustizia.

**Procedura di infrazione n. 1998/4802** - ex art. 228 del Trattato CE “Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”. In merito a tale procedura, pervenuta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto ai lavori di adeguamento della discarica che fanno carico alle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1998/2346** – ex art. 226 del Trattato CE “Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”. Anche in questo caso risultano oneri finanziari, relativi alle previste attività a carico delle Autorità locali e imputati ai finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000- 2006, cofinanziato con Fondi dell’Unione europea.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2009/4310	Valutazione d’impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2009/2107	Interventi edilizi località Piscina Rej (comune di Muravera) senza previa valutazione impatto ambientale	MM	No

<b>Scheda 4</b> 2009/2086	Valutazione impatto ambientale- applicazione direttiva 85/337/CEE	MM	No
<b>Scheda 5</b> 2009/2034	Cattiva applicazione direttiva 1991/271/CE relativa trattamento acque reflue urbane	MM	No
<b>Scheda 6</b> 2008/4372	Violazione di direttive ambientali in relazione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai "grandi eventi" della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia	PM	No
<b>Scheda 7</b> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	MM	No
<b>Scheda 8</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - direttiva IPCC	PM	No
<b>Scheda 9</b> 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	MM	No
<b>Scheda 10</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	MM	No
<b>Scheda 11</b> 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci)	MM	No
<b>Scheda 12</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC C-297/08	Si
<b>Scheda 13</b> 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No
<b>Scheda 14</b> 2006/4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
<b>Scheda 15</b> 2006/4043	Normativa delle Regione Liguria in materia di caccia	SC 15.05.08 C-503/06	No

<b>Scheda 16</b> 2006/2500	Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	PM	No
<b>Scheda 17</b> 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No
<b>Scheda 18</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	RIC C-573/08	No
<b>Scheda 19</b> 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No
<b>Scheda 20</b> 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	PM ex 228 C-368/07	No
<b>Scheda 21</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	RC C-164/09	No
<b>Scheda 22</b> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM	No
<b>Scheda 23</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	PM	No
<b>Scheda 24</b> 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 228 C-304/06	No
<b>Scheda 25</b> 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	MM ex 228 C - 442/06	No
<b>Scheda 26</b> 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	MM ex 228 C-394/05	No
<b>Scheda 27</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 C-135/05	No

<b>Scheda 28</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No
<b>Scheda 29</b> 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MM ex 228 C-82/06	No
<b>Scheda 30</b> 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 228 C-388/05	Si
<b>Scheda 31</b> 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino di Olona	SC 30.11.06 C-293/05	Si
<b>Scheda 32</b> 2000/4554	Bonifica della Discarica RSU Campolungo (AP)	PM ex 228 C-516/03	Si
<b>Scheda 33</b> 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	RC ex 228 C-383/02	Si
<b>Scheda 34</b> 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 C-447/03	Si
<b>Scheda 35</b> 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	RC C-491/08	Si

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/4310 ex art. 226 Trattato CE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata “Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'art. 2, n. 1 e 3 della direttiva 85/337/CEE (c.d. direttiva V.I.A.), come modificata dalla direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull'ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (VIA), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di VIA. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all'Allegato II, la direttiva non impone automaticamente l'espletamento della VIA, ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l'avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l'opportunità di assoggettamento a VIA del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, bensì, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di VIA per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l'assoggettamento a VIA del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un'unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all'Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo “screening”.

**Stato della Procedura**

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2009/4056** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Applicazione direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO<sub>2</sub>. Al riguardo, la Commissione è dell'avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale, sopra indicate. In risposta, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una “guida” al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all'amministrazione l'onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato Membro, dell'“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull'applicazione di una direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l'omissione totale dell'inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l'irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull'osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all'applicazione effettiva delle previste sanzioni.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 3 – Ambiente**

**Procedura di infrazione n. 2009/2107** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Interventi edilizi in località Piscina Rei nel Comune di Muravera (Cagliari) senza previa valutazione dell'impatto ambientale".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, sia nella versione originaria che in quella modificata a seguito dell'emanazione della direttiva 97/11/CE. La direttiva in questione è preordinata a garantire che i progetti caratterizzati da un maggiore impatto ambientale vengano monitorati in modo tale da evitare che, attraverso la loro realizzazione, vengano arrecati danni agli equilibri naturali circostanti.

A tale scopo, il sopra menzionato art. 4 prevedeva nel suo tenore originario, con riguardo ai progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I della direttiva stessa, che i medesimi venissero sempre sottoposti ad una apposita Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) essendo pertanto costretti, gli Stati Membri, ad attivare la relativa procedura prima di consentire l'attuazione di tali interventi. Diversamente, era stabilito dallo stesso articolo 4 che, ove i progetti in questione fossero rientrati nelle tipologie di cui all'allegato II della direttiva, essi non sarebbero dovuti andare soggetti obbligatoriamente a VIA, ma che il procedimento relativo fosse espletato solo quando le autorità nazionali competenti avessero ritenuto, in base ad un giudizio discrezionale, di disporre in tal senso. In base alla modifica della direttiva in oggetto, per mezzo della direttiva 97/11/CE, l'attuale tenore dell'art. 4 prescrive che, in relazione alle categorie di progetti contenute nella lista di cui all'allegato II, gli Stati Membri rimangano sempre esentati dall'obbligo di applicare automaticamente la procedura di VIA, ma siano in ogni caso tenuti a verificare, caso per caso, ovvero in base a criteri e parametri già fissati in precedenza e ispirati ad altri criteri riportati dalla direttiva medesima, se il singolo progetto meriti una Valutazione di Impatto Ambientale o altrimenti.

La Commissione, facendo riferimento alla circostanza per cui in Sardegna, località Piscina Rei (Comune di Muravera), il Comune avrebbe autorizzato dal 1999 interventi edilizi di carattere residenziale - ricettivo per oltre 30.000 mq in un'area costiera, ha osservato che il relativo procedimento amministrativo risulterebbe illegittimo in quanto, rientrando tale tipo di intervento nelle categorie di cui all'allegato II della direttiva in oggetto, il Comune stesso avrebbe dovuto verificare l'opportunità, prima di consentire i lavori, dell'assoggettamento di questi ultimi a VIA. Poiché tale indagine preliminare, rivolta alla verifica dell'opportunità di applicare o meno lo strumento della VIA, sembra non essere stata espletata dalle competenti autorità locali, con riguardo all'intervento edilizio in località Piscina Rei, si ritiene violato l'art. 4 della dir. 85/337/CEE, sia nel tenore originario che in quello modificato ad opera della dir. 97/11/CE.

**Stato della Procedura**

In data 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari

**Scheda 4 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione:** La Commissione Europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (direttiva VIA ). L’art. 4 della direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e che i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II, viceversa, non vadano soggetti all’obbligo di VIA, ma vengano comunque esaminati nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, cioè di uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a VIA (procedura c.d. di “screening”). Tale “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La direttiva in questione è stata recepita, secondo le autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di VIA) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”) sono automaticamente esentati sia dalla VIA che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla direttiva, sono state riportate dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della VIA, l’identità delle autorità investite della decisione VIA, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della direttiva in quanto sottoposte da essa a VIA o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

**Stato della Procedura**

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE.

**Impatto finanziario**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2009/2034 ex art. 226 Trattato CE**

“Applicazione della direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima direttiva. L’art. 4 della direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

**Stato della Procedura**

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.